UniCredit | Allianz

Assicurazioni

UniCredit Allianz Calamità Imprese

Nel presente Set informativo sono contenuti:

- Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
- Documento informativo aggiuntivo relativo al prodotto assicurativo
- Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario
- Informativa Privacy

Edizione 453 - 24/11/2025

"UniCredit Allianz Calamità Imprese", è distribuito da UniCredit

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

UniCredit | Allianz Assicurazioni

Compagnia: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. **Prodotto: UniCredit Allianz Calamità Imprese**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni che offre coperture per le imprese a protezione dai rischi catastrofali, comprese quelle contemplate dalla Legge n.213/2023 che prevede la sottoscrizione di una copertura assicurativa dei danni ai beni quali terreni e fabbricati, impianti e macchinari e attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Che cosa è assicurato?

- ✔ La presente copertura assicurativa è riferita alle ubicazioni e alle attività di impresa dichiarate dal Contraente. In particolare, la copertura assicurativa indennizza l'Assicurato dei danni alle cose assicurate causati da sisma, alluvione, esondazione, inondazione e frana.
- ✔ Possono essere assicurate le seguenti partite: "Fabbricato", "Impianti e macchinari" e "Attrezzature industriali e commerciali", "Terreno", inoltre possono essere assicurate anche le partite: "Arredamento, valori, preziosi, cose pregiate e oggetti personali", "Merci".
- ✔ Le garanzie sono suddivise in due sezioni:
  - Sezione 1): "Danni ai beni" (sempre operante) che comprende le garanzie sisma, alluvione, esondazione, inondazione e frana;
  - Sezione 2): "Danni da interruzione di attività" (opzionale) che comprende la garanzia "indennità da interruzione di attività".

  Entrambe le sezioni prevedono delle garanzie aggiuntive per ampliare l'offerta che sono facoltative e subordinate alla presenza di una delle garanzie sopraindicate. **Le garanzie aggiuntive sono indicate nel DIP aggiuntivo Danni, "Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo", sezione "Che cosa è assicurato?".**

La copertura **opera per le somme assicurate, con gli scoperti, le franchigie e i limiti di indennizzo** concordati al momento della sottoscrizione del contratto e indicati nella scheda di polizza.

Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurabili le ubicazioni situate al di fuori della Repubblica Italiana e le imprese di cui all'art. 2135 del Codice Civile (imprese agricole).
In relazione a tutte le garanzie prestate la copertura assicurativa non opera per:

- ✘ aeromobili, veicoli e/o altri mezzi di trasporto iscritti o da iscrivere al P.R.A. o da esso radiati (o altri enti analoghi che disciplinano la circolazione), tranne quanto indicato alla voce Merci dell'articolo "Cose assicurate";
- ✘ beni immobili costruiti o ampliati in mancanza di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio era obbligatorio. Tuttavia, la copertura assicurativa opera per i danni subiti da immobili la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio e per immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.

Per la descrizione completa dei rischi esclusi, si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Che cosa non è assicurato".

Ci sono limiti di copertura?

- ! L'assicurazione **prevede alcuni limiti di copertura**, per il cui dettaglio si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Ci sono limiti di copertura?". È prevista l'applicazione alle garanzie di **scoperti e franchigie**, il cui valore puntuale è determinato in sede di stipulazione ed è indicato nella scheda di polizza.

Dove vale la copertura?

✔ L'assicurazione vale per danni che si verifichino nella Repubblica Italiana.

Che obblighi ho?

- Quando sottoscrive il contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- In caso di sinistro la **denuncia deve essere inviata entro 15 giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro o in cui il Contraente o l'Assicurato ne hanno avuta conoscenza.**

Quando e come devo pagare?

Il Premio è dovuto per l'intera annualità e viene corrisposto al momento della sottoscrizione e in un'unica soluzione mediante addebito diretto sul rapporto di conto corrente UniCredit, tramite carta UniCredit ricaricabile con IBAN, carta di credito della gamma UniCreditCard Flexia oppure carta prepagata UniCreditCard Business Easy, intestati o cointestati al Contraente e secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali dello stesso. Il Premio è comprensivo delle imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa ha durata annuale e cessa alla data di scadenza indicata nella Scheda di Polizza, senza necessità di disdetta e senza che si rinnovi automaticamente.
Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.
UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. potrà inviare al Contraente una proposta di rinnovo della copertura assicurativa per un ulteriore periodo annuale con l'indicazione del premio di rinnovo.

Come posso disdire la polizza?

Di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di disdetta/recesso:

Diritto di recesso in caso di sinistro:
se il Contraente rientra fra i soggetti di cui all'art. 18, comma 1, lett. d-bis) di cui al D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'indennizzo da parte di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., può recedere dall'assicurazione con un preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui venga esercitato il recesso per sinistro, la garanzia cessa alla scadenza della copertura assicurativa e non si applica il periodo di tolleranza previsto dall'art. 1901 codice civile, secondo comma.

Analoga facoltà di recesso in caso di sinistro è riconosciuta anche a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A..

Diritto di ripensamento:
Il Contraente, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della polizza, ha la facoltà di recedere dalla stessa e di ottenere il rimborso del premio pagato e non goduto al netto dell'imposta. Per esercitare tale diritto, il Contraente deve, entro il suddetto termine, recarsi presso la Filiale dell'Intermediario dove è stata sottoscritta l'assicurazione oppure inoltrare direttamente a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. la comunicazione di ripensamento debita-mente firmata tramite raccomandata A/R, fornendo le coordinate bancarie necessarie per il rimborso (Titolare del Conto corrente, IBAN e Banca).

UniCredit | Allianz Assicurazioni

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "UniCredit Allianz Calamità Imprese"

24/11/2025 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. Piazza Tre Torri, 3; 20145 Milano; Tel. 800116633; sito internet: www.unicreditallianzassicurazioni.it; e-mail: Info_UnicreditAllianz.Assicurazioni@allianz.it ;PEC: unicreditallianz.assicurazioni@pec.allianz.it.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione con il numero 1.00088, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 19/03/1990, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31/03/1990) - Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'albo gruppi assicurativi n.018 - soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. è una compagnia il cui capitale sociale è posseduto in ugual misura (50%) da Allianz S.p.A. ed UniCredit S.p.A. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., pur in presenza di inevitabile potenziale conflitto di interessi derivante dal rapporto di affari con il Gruppo UniCredit, opera in modo da non recare pregiudizio agli Assicurati e si impegna ad ottenere per gli Assicurati stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tale conflitto.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato 2024, il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a 173,9 milioni di euro e il risultato economico di periodo è pari a 42,8 milioni di euro.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) della Società è pari al 243%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet della Società www.unicreditallianzassicurazioni.it

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

L'ampiezza dell'impegno di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. (di seguito UAA) è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Sono compresi i danni conseguenti a eventi indennizzabili, per i cui dettagli si rimanda alla Sezione 3, articolo 3.2, pagina 13 delle Condizioni di Assicurazione.

Per la Forma della copertura assicurativa si rimanda alla Sezione 7, articolo 7.1, pagina 18 delle Condizioni di Assicurazione..

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Per i contenuti di dettaglio delle singole garanzie si rimanda alle Condizioni di Assicurazione e in particolare:

Sezione 1): Danni ai beni – le garanzie aggiuntive

Spese straordinarie per la ripresa dell'attività: art. 4.1.1, pag. 14; **Spese, oneri e onorari rimborsabili e cose presso terzi:** art. 4.1.2, pag. 14; **Perdita canoni di locazione (Concedibile solo se assicurato il "Fabbricato"):** art. 4.1.3, pag. 15; **Indennità aggiuntiva:** art. 4.1.4 , pag. 15.

Sezione 2): Danni da interruzione di attività – la garanzia aggiuntiva

Indennità da interruzione di attività: art. 4.2.1, pag. 15.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	**In relazione a tutte le garanzie prestate la copertura assicurativa non opera per i danni subiti da:** alberi, piante, cespugli, prati, coltivazioni in genere; apparecchiature elettroniche se assicurate con specifica copertura assicurativa; cose in leasing; merci e/o macchinari e/o attrezzature caricati su mezzi di trasporto di terzi se assicurati con specifica copertura assicurativa trasporti; animali vivi; beni immobili costruiti o ampliati in mancanza di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio era obbligatorio. Tuttavia, la copertura assicurativa opera per i danni subiti da immobili la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio e per immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono; satelliti, navicelle spaziali e affini; linee aeree di distribuzione e trasmissione che si trovano al di fuori dell'ubicazione assicurata. **In relazione alla garanzia "Alluvione, esondazione e inondazione", la copertura assicurativa non opera per i danni subiti:** a) dalle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento oppure a 30 cm per quelle poste in piani interrati o seminterrati, tranne quelle che, per peso e/o dimensione, non possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets. Questa esclusione non si applica se le merci poste all'aperto, anche se caricate a bordo di automezzi o poste sottotetto a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti, o non, a sinistro).

	In relazione alla garanzia "Frana", la copertura assicurativa non opera per i danni subiti dalle merci poste all'aperto, anche se caricate a bordo di automezzi o poste sottotetto a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti, o non, a sinistro)

Ci sono limiti di copertura?

Limiti di copertura validi per tutte le garanzie - la copertura assicurativa non opera: a) per i danni causati da: valanghe, slavine; bradisismo, subsidenza; penetrazione di acqua marina, onda anomala; eruzioni vulcaniche; **b) per i danni che sono:** conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi; conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti; relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione. **Sono escluse**, inoltre, le spese per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare i residui del sinistro.

Limiti di copertura della garanzia "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività"- la copertura non opera per le maggiori spese conseguenti al prolungamento e all'estensione dell'inattività causati da: a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità; b) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività dichiarata e imputabili a eventi eccezionali o a causa di forza maggiore per eventi diversi da quelli indennizzabili a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni"; c) miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti distrutti o danneggiati; c) cessazione definitiva dell'attività dichiarata dovuta o meno al verificarsi del sinistro.

Limiti di copertura della garanzia "Indennità aggiuntiva" - l'Indennità aggiuntiva non è corrisposta sui sinistri indennizzabili a termini delle garanzie "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività"; "Perdita canoni di locazione"; "Indennità da interruzione di attività".

Limiti di copertura della garanzia "indennità da interruzione di attività" - l'indennità da interruzione di attività non è corrisposta sui sinistri indennizzabili a termini della garanzia "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività".
La copertura non opera, inoltre, per le maggiori spese conseguenti al prolungamento e all'estensione dell'inattività causati da: a) dolo del Contraente o dell'Assicurato e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente; b) dolo dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente; c) tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, provvedimenti imposti dall'Autorità; d) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e/o di reperimento di beni e servizi necessari all'attività dichiarata imputabili a cause esterne e/o a eventi eccezionali e/o a causa di forza maggiore per eventi diversi da quelli indennizzabili a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", come ad esempio, regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, maremoto, eruzione vulcanica, mareggiate, uragano, bufera, ciclone, tempesta, tromba d'aria, tornado, scioperi che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, stati di guerra; e) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività; f) revisioni, modifiche, miglioramenti o trasformazione degli impianti, nonché rinnovazione dei sistemi di esercizio, effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti; g) cessazione definitiva dell'Attività dichiarata dovuta o meno al verificarsi del sinistro.
L'operatività della copertura cessa al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze: h) fallimento o ammissione dell'impresa assicurata ad una procedura concorsuale; i) messa in liquidazione o cessazione dell'impresa assicurata; j)cessione o alienazione, parziale o totale, dell'impresa assicurata.

SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO

Sezione 1) Danni ai beni – Garanzie base	
Terreno, Fabbricato, Impianti/macchinari e Attrezzature industriali /commerciali	**Fascia 1):** Limite di indennizzo: fino a 1.000.000 di somma assicurata per polizza= 100% della somma assicurata; Scoperto 15%
	Fascia 2): Limite di indennizzo: Terreno, Fabbricato, Impianti/macchinari e Attrezzature industriali /commerciali oltre 1.000.000 e fino a 30.000.000 di somma assicurata per polizza= 70% della somma assicurata; Scoperto 15%
Merci	Limite di indennizzo minimo 1%, massimo 70 della somma assicurata; Scoperto 15%
Arredamento, valori, preziosi, cose pregiate e oggetti personali	**Fascia 1):** Limite di indennizzo = 100% della somma assicurata; **Fascia 2):** Limite di indennizzo = 70% della somma assicurata Scoperto 15% per tutte le fasce
Cose pregiate aventi anche valore artistico	Limite di indennizzo euro 50.000 per singolo oggetto (se merci) o euro 15.000 per singolo oggetto (se Arredamento, valori, preziosi, cose pregiate e oggetti personali)
Valori e Preziosi	Limite di indennizzo = 10% della somma assicurata per "Arredamento, valori, preziosi, cose pregiate e oggetti personali" con un massimo di euro 15.000
Collezioni e raccolte	Limite di indennizzo = 10% della somma assicurata per "Arredamento, valori, preziosi, cose pregiate e oggetti personali" con un massimo di euro 15.000
Indumenti di lavoro, accessori, beni ed effetti personali degli addetti e dei clienti (esclusi Valori e Preziosi)	Limite di indennizzo = 10% della somma assicurata per "Arredamento, valori, preziosi, cose pregiate e oggetti personali" con un massimo di euro 15.000
Merci diverse da quelle proprie dell'attività dichiarata	Limite di indennizzo= minimo 5%, massimo 20% della somma assicurata
Sezione 2) Danni ai beni – Garanzie aggiuntive	
Onorari periti	Limite di indennizzo= 5% dell'importo indennizzabile con un massimo di euro 7.500
Onorari di progettisti e consulenti	Limite di indennizzo= 5%dell'importo indennizzabile con un massimo di euro 7.500
Cose poste in fabbricati di terzi	Limite di indennizzo = minimo euro 5.000, massimo determinato **in base alle caratteristiche del rischio al momento dell'emissione**
Spese straordinarie per la ripresa dell'attività	Durata in mesi minimo 3 e massimo 6 Limite di indennizzo per Spese straordinarie non documentate =20% della somma

	assicurata per la garanzia “Spese straordinarie per la ripresa dell’attività”, con un massimo di euro 1.500
Sezione 2): Danni da interruzione di attività – Garanzia aggiuntiva	
Indennità da interruzione di attività	Franchigia 3 giorni; durata a scelta 60/90/120 giorni; limite massimo 30%

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a Clienti UniCredit, persone fisiche o giuridiche, queste ultime con fatturato annuo alla sottoscrizione fino a 4.000.000 di euro e con sede legale nel territorio della Repubblica italiana o all’estero con una stabile organizzazione in Italia, titolari o contitolari di un conto corrente UniCredit o, in caso di persona fisica, anche di una carta UniCredit ricaricabile con IBAN, che vogliono proteggere il fabbricato, il terreno, gli impianti e i macchinari, le attrezzature industriali e commerciali dai rischi sisma, alluvione, esondazione e inondazione, frane ai sensi della Legge di Bilancio n. 213 del 30/12/2023 (misure in materia dei rischi catastrofali art.1 commi 101-111). Il prodotto si rivolge inoltre a chi intende assicurare anche le merci, l’arredamento, i valori e i preziosi così come definite nelle Condizioni di Assicurazione. Sono assicurabili le ubicazioni situate nel territorio della Repubblica Italiana.

Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del prodotto in oggetto è pari al 24%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’Impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • lettera inviata ad UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. - Servizio Clienti - Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano • tramite e-mail alla casella reclami@unicreditallianzassicurazioni.it UAA è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall’intermediario e dai suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo di UAA, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere allo stesso indirizzati con una lettera raccomandata oppure nelle modalità riportate sul sito internet dell’Intermediario stesso. Ulteriori informazioni sui reclami sono consultabili sul sito internet www.unicreditallianzassicurazioni.it – nella sezione “I nostri servizi-Reclami”.
All’IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: **ivass@pec.ivass.it**, Info su: **www.ivass.it**. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it** (Legge 9/8/2013 n.98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a UAA.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	**Arbitrato:** In caso di Sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l’utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l’Autorità Giudiziaria. **Risoluzione delle liti transfrontaliere:** Nel caso di lite transfrontaliera, il reclamante può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l’esposto direttamente al sistema estero competente accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net , o all’IVASS, che provvede all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	**Trattamento fiscale dei premi** Il premio corrisposto non è soggetto all’imposta sulle assicurazioni. **Detraibilità/deducibilità fiscale dei premi** In capo al Contraente Persona Fisica compete una detrazione d’imposta nei limiti e con le modalità in vigore al momento del pagamento del premio; se Persona giuridica, il premio è assoggettato al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura. **Tassazione delle somme percepite** Le somme dovute dalla Società in dipendenza del Contratto non sono soggette ad imposta sul reddito delle persone fisiche mentre, in caso di beneficiario persona giuridica, sono assoggettate al trattamento fiscale derivante dalle disposizioni regolanti il reddito complessivo applicabili ai soggetti aventi medesima natura. Il regime fiscale sopra descritto non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto.

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. NELL’AREA INTERNET RISERVATA POTRANNO ESSERE ESEGUITE LE SEGUENTI ATTIVITA’: CONSULTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, SEGNALAZIONE DI UN SINISTRO, VARIAZIONE DEI DATI PERSONALI DEL CONTRAENTE.

UniCredit | Allianz

Assicurazioni

UniCredit Allianz Calamità Imprese

Assicurazione contro i danni

Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario

Edizione 453 - 24/11/2025

Il prodotto è conforme alle Linee guida "Contratti Semplici e Chiari"

"UniCredit Allianz Calamità Imprese", è distribuito da UniCredit

Puoi contattare
Servizio Clienti UniCredit **848.88.00.88**
Per i Privati **800.00.15.00**

Per Sinistri e Assistenza
il Numero Verde 800.89.41.36

INDICE

GLOSSARIO **5**
1 – INTRODUZIONE **8**
2 – CHE COSA E' ASSICURATO **8**
Art. 2.1 – Cose assicurate 8
Art. 2.2 – Precisazioni relative alle cose assicurate 10
Art. 2.3 – Modalità di gestione dell'aumento delle Somme assicurate alla partita Merci 10
3 – GLI EVENTI ASSICURATI **10**
Art. 3.1 – **Sezione 1): Danni ai beni - Le garanzie base** 10
Art. 3.2 - Danni conseguenti a eventi indennizzabili 11
4 – LE GARANZIE OPZIONALI **11**
Art. 4.1 – **Sezione 1): Danni ai beni – Le garanzie aggiuntive** 11
Art. 4.2 – **Sezione 2): Danni da interruzione di attività - La garanzia base** 12
5 – CHE COSA NON È ASSICURATO **13**
Art. 5.1 – Cose non assicurate 13
Art. 5.2 – Cose non assicurate nella garanzia "Alluvione, esondazione e inondazione" 13
Art. 5.3 – Cose non assicurate nella garanzia "Frana" 13
6 – LIMITI DI COPERTURA **14**
Art. 6.1 – Limiti di copertura validi per tutte le garanzie 14
Art. 6.2 – Limiti di copertura della garanzia "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività" 14
Art. 6.3 – Limiti di copertura della garanzia "Indennità aggiuntiva" 14
Art. 6.4 – Limiti di copertura della garanzia "Indennità da interruzione di attività" 14
7 – OPERATIVITÀ DELLA COPERTURA **15**
Art. 7.1 – Forma della copertura assicurativa - Criteri per la determinazione delle Somme assicurate 15
Art. 7.2 – Colpa grave 15
Art. 7.3 – Estensione a macchinari, attrezzature e arredi in leasing (cose in leasing) (condizione operante se espressamente indicata nella Scheda di Polizza) 15
Art. 7.4 – Assicurazione al prezzo di vendita di Merci a magazzino già vendute (Selling price) (condizione operante se espressamente indicata nella Scheda di Polizza) 15
8 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA **15**
Art. 8.1 – Validità territoriale 15
9 – OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO **16**
Art. 9.1 – Obblighi 16
Art. 9.2 – Altre coperture assicurative presso altri assicuratori (***Valido se il Contraente rientra tra i soggetti di cui all'art. 18, comma 1, lettere a) e d-bis) di cui al D.Lgs. 206/2005***) 16
Art. 9.3 – Servizio di pronto intervento 16
Art. 9.4 – Procedura per la valutazione del danno 17
Art. 9.5 – Mandato dei periti 17
Art. 9.6 – Determinazione del danno 17
Art. 9.7 – Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate 20

Art. 9.8 – Pagamento del danno a Primo rischio assoluto per Sinistri di basso importo 21
Art. 9.9 –Acconto per gestire le prime emergenze 21
Art. 9.10 – Anticipo dell'Indennizzo 21
Art. 9.11 – Liquidazione anticipata parziale del danno in caso di dichiarazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale 22
Art. 9.12 – Titolarità dei diritti nascenti dalla copertura assicurativa 22
Art. 9.13 – Limite massimo di Indennizzo 22
Art. 9.14 – Termini di Indennizzo 22
10 – PREMIO 22
Art. 10.1 – Pagamento del Premio 22
Art. 10.2 – Rimborso del Premio in caso di recesso per Sinistro 23
11 – DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO 23
Art. 11.1 – Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del Premio 23
Art. 11.2 – Durata e cessazione della copertura assicurativa 23
Art. 11.3 – Proposta di rinnovo della copertura assicurativa 23
Art. 11.4 – Recesso in caso di Sinistro 23
Art. 11.5 – Diritto di ripensamento 23
12 – ULTERIORI DISPOSIZIONI 23
Art. 12.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 23
Art. 12.2 – Rinuncia al diritto di surrogazione 24
Art. 12.3 – Altre coperture assicurative presso altri assicuratori 24
Art. 12.4 – Aggravamento del rischio 24
Art. 12.5 – Dichiarazioni rese all'atto dell'acquisto della copertura e comunicazione di circostanze aggravanti sopravvenute. Buona fede 24
Art. 12.6 – Diminuzione del rischio 24
Art. 12.7 – Oneri fiscali 24
Art. 12.8 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) 24
Art. 12.9 – Rinvio alle norme di legge 24

GLOSSARIO

Per facilitare la comprensione delle regole contrattuali nel presente set informativo, il Glossario raccoglie i termini più importanti, ricorrenti o di particolare difficoltà, spiegati nel loro significato.
I termini riportati nel Glossario sono riconoscibili nelle Condizioni di assicurazione in quanto indicati con la lettera iniziale maiuscola.

Addetti: i titolari, i soci e le persone fisiche, compresi i familiari dell'Assicurato, che svolgono, anche se per periodi inferiori all'anno, l'Attività dichiarata a favore dello stesso sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative, compreso il distacco temporaneo di cui al D.Lgs 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Sono comunque considerati Addetti gli stagisti, i tirocinanti, i lavoratori somministrati, i borsisti e i corsisti. Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 codice civile e i loro dipendenti.

Apparecchiature elettroniche: i dispositivi elettronici autonomi finalizzati prevalentemente all'elaborazione e/o alla trasmissione di segnali elettrici, dati analogici o digitali e non all'erogazione della potenza elettrica e/o alla sua trasformazione in potenza meccanica. Sono **Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile** quelle che per natura e costruzione possono essere utilizzate in qualsiasi luogo, anche all'aperto e si possono portare agevolmente con sé per lo svolgimento dell'Attività dichiarata.

Assicurato: il soggetto, identificato nella Scheda di Polizza, il cui interesse è protetto dalla copertura assicurativa. Quando sono assicurate cose di proprietà di persone fisiche o giuridiche diverse dal soggetto sopra indicato, l'Assicurato, invece, è il soggetto il cui interesse è protetto dalla copertura assicurativa e la copertura stessa si intende prestata per conto di chi spetta.

Attività dichiarata: l'attività o le attività dichiarate nella Scheda di Polizza.

Collezione: la raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria.

Colpo d'ariete: l'urto violento provocato in una conduttura dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula la Polizza.

Costo commerciale: il valore delle Merci stimato in relazione alla natura, qualità ed eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali e i diritti doganali, ma senza tener conto dei profitti sperati. Se la valutazione così formulata è superiore al corrispondente valore di mercato, è applicato quest'ultimo.

Costo industriale: il prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano le Merci al momento del Sinistro e degli oneri fiscali. Se la valutazione così formulata è superiore al corrispondente valore di mercato, è applicato quest'ultimo.

Costo variabile della produzione venduta: l'importo formato dai costi dei componenti produttivi direttamente variabili con la vendita e la produzione realizzata dall'Assicurato. Ad esempio, il Costo variabile della produzione venduta è dato dalla differenza tra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali sommata all'acquisto delle materie prime, ai costi per il personale, ai consumi energetici, alle spese per manutenzione, alle spese di lavorazione presso terzi e alle altre spese di carattere variabile connesse con l'Attività dichiarata.

Esplodenti: le sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad Esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi indicati nell'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia: la somma, espressa in cifra fissa, che resta a carico dell'Assicurato e che viene sottratta dall'ammontare del danno, ove espressamente prevista.

Implosione: il repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.

Indennizzo/Indennità: la somma dovuta da UniCredit Allianz Assicurazioni (di seguito UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.) all'Assicurato in caso di Sinistro.

Infiammabili: le sostanze e i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili Esplodenti che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 – allegato V e successive modifiche e/o integrazioni.

Intermediario: UniCredit S.p.A.

Limite di indennizzo: l'importo dovuto da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. entro la Somma assicurata, che rappresenta il massimo esborso di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., nei casi indicati nella Scheda di Polizza.

Merci speciali: celluloide (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (tranne quelli racchiusi nella confezione delle Merci).

Parti: il Contraente e UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.

Periodo di assicurazione: il periodo compreso tra la prima data di decorrenza della copertura assicurativa e la prima scadenza annua e, in caso di eventuale rinnovo della copertura assicurativa in base a quanto previsto dall'articolo 11.3 "Rinnovo della copertura assicurativa", come il periodo compreso tra le successive date di decorrenza e le date di scadenza annue della copertura assicurativa.

Periodo di Indennizzo: il periodo durante il quale i risultati dell'Attività dichiarata risentono delle conseguenze del Sinistro, che ha inizio al momento del Sinistro e ha la durata massima indicata nella Scheda di Polizza. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del Sinistro.

Polizza: il documento che attesta l'esistenza del contratto di assicurazione e ne racchiude gli elementi di natura dichiarativa e sottoscrittiva.

Premio: l'importo dovuto dal Contraente a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Primo rischio assoluto: la forma di copertura per cui l'assicurazione opera fino alla concorrenza della Somma assicurata, a prescindere dal valore delle cose assicurate al momento del Sinistro e senza l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'art. 1907 codice civile (vedi anche Valore intero).

Regola proporzionale: il criterio secondo il quale UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. riduce proporzionalmente l'Indennizzo, in caso di Sinistro, quando il valore delle cose assicurate dichiarato nella Scheda di Polizza è inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, ai sensi dell'art. 1907 codice civile.

Ricavi di vendita: quanto pagato o pagabile all'Assicurato, sulla base del principio di competenza, per prodotti venduti e/o servizi resi a seguito dell'Attività dichiarata, svolta nell'Ubicazione, il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su vendita ed I.V.A.

Scheda di Polizza: il documento riepilogativo specifico della copertura assicurativa "UniCredit Allianz Calamità Imprese", che è parte integrante della Polizza.

Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato e che viene sottratta dall'ammontare del danno stesso.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del Colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Somma assicurata: l'importo che rappresenta il massimo esborso per Sinistro di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. in relazione alle garanzie prestate.

Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta con il supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato

da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

Ubicazione: l'insediamento specificato nella Scheda di Polizza dove si svolge l'Attività dichiarata. Sono compresi:
- le pertinenze di cui all'articolo 817 codice civile, vale a dire i beni destinati in modo durevole a servire l'insediamento specificato nella Scheda di Polizza, quali ad esempio magazzini, l'area aziendale, locali di deposito, autorimesse;
- i locali che non costituiscono pertinenza, solo se posti entro 200 metri in linea d'aria dal corpo di fabbricato principale, strumentalmente collegati all'Attività dichiarata.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.: l'impresa di assicurazione.

Valore a nuovo (Valore di ricostruzione, Costo di rimpiazzo e Costo di ripristino): il criterio di valutazione in base al quale si procede al calcolo dell'Indennizzo senza considerare gli effetti del degrado, dello stato di conservazione e del deprezzamento delle cose danneggiate e precisamente:
- per il "Fabbricato" opera il Valore di ricostruzione vale a dire l'importo necessario per la ricostruzione a nuovo del bene assicurato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità, escludendo soltanto il valore dell'area.
- per il ""Fabbricato in corso di costruzione" opera il Valore di ricostruzione vale a dire l'importo necessario per la ricostruzione a nuovo del bene assicurato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità ed in particolare si intende la spesa preventivata per la realizzazione dell'opera come da progetto esecutivo, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per gli "Impianti e macchinari", le "Attrezzature industriali e commerciali" opera il Costo di rimpiazzo vale a dire la sostituzione con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato;
- per il "Terreno" opera il Costo di ripristino vale a dire il valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.

Per tutte le opzioni, sono comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Valore allo stato d'uso: il criterio di valutazione in base al quale si procede al calcolo dell'Indennizzo detraendo dal Valore a nuovo un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alla qualità e funzionalità, al rendimento e allo stato di manutenzione.

Valore intero: la forma di copertura per cui l'assicurazione opera per la totalità del valore delle cose assicurate e che prevede l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'art. 1907 codice civile nel caso in cui, al momento del Sinistro, la Somma assicurata è inferiore al valore della cosa (vedi anche Primo rischio assoluto).

1 – INTRODUZIONE

Attenzione alle parti delle Condizioni di assicurazione evidenziate in grassetto.

Questa copertura assicurativa è riferita alle Ubicazioni e alle Attività dichiarate dal Contraente che sono indicate nella Scheda di Polizza. In particolare, la copertura assicurativa indennizza l'Assicurato dei danni alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati dagli eventi descritti nei capitoli successivi.

Le cose assicurate devono trovarsi nelle Ubicazioni indicate nella Scheda di Polizza e sono assicurate se espressamente indicate nella Scheda stessa.

Le garanzie sono suddivise in due Sezioni:

- **Sezione 1): "Danni ai beni"** che comprende 3 garanzie base (sempre operanti) e le garanzie aggiuntive (facoltative) tutte descritte negli articoli 3.1 "Sezione 1): Danni ai beni - Le garanzie base" e 4.1 "Sezione 1): Danni ai beni - Le garanzie aggiuntive";
- **Sezione 2): "Danni da interruzione di attività"** (opzionale) che comprende la garanzia base descritta nell'articolo 4.2 "Sezione 2): Danni da interruzione attività – La garanzia base"

La copertura opera per le Somme assicurate, con gli Scoperti, le Franchigie e i Limiti di indennizzo concordati al momento della sottoscrizione del contratto e indicati nella Scheda di Polizza.

Nei capitoli che seguono sono descritte le cose assicurate, gli eventi assicurati, i limiti di copertura, le condizioni di operatività della copertura, cosa fare in caso di Sinistro e le relative norme e le altre norme che regolano il rapporto assicurativo.

2 – CHE COSA E' ASSICURATO

In questo capitolo sono descritte le cose assicurate.

Art. 2.1 – Cose assicurate

Possono essere assicurate – **ma devono essere espressamente indicate nella Scheda di Polizza** - le seguenti partite:

1) **"Fabbricato";**
2) **"Impianti e macchinari e Attrezzature industriali e commerciali";**
3) **"Terreno": assicurabile solo in abbinamento alle partite 1) e/o 2) con riferimento alle stesse Ubicazioni indicate nella Scheda di Polizza.**

A richiesta del Contraente, può essere assicurata una o più delle partite che seguono (anche se non sono assicurate le partite precedenti), **ma devono essere espressamente indicate nella Scheda di Polizza:**

4) **"Arredamento, valori, preziosi, cose pregiate e oggetti personali";**
5) **"Merci"**: con possibilità di assicurare una Somma ulteriore oltre a quella fissa, selezionando la condizione (come da articolo 2.3 "Modalità di gestione dell'aumento delle Somme assicurate alla partita Merci") **"Assicurazione delle Merci in aumento temporaneo".**

Per "Fabbricato", si intende: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni. Sono compresi, ad esempio: le ciminiere, i camini, i cunicoli, le gallerie e i passaggi di comunicazione tra i vari fabbricati, i piazzali, i lastricati, le strade interne, i cancelli, le recinzioni, le tettoie fisse, le pensiline fisse, le antenne, i pannelli solari termici e fotovoltaici.
Se richiamata in polizza l'Attività dichiarata "Fabbricati in corso di costruzione" per "Fabbricato" si intende l'insieme delle opere, anche provvisorie, finalizzate alla realizzazione di un manufatto edile e delle sue pertinenze, comprese fondazioni, sottomurature e impianti fissi necessari alla sua conduzione.
Se intercomunicanti ai locali in cui è svolta l'Attività dichiarata e purché facenti parte delle immobilizzazioni di cui all'articolo 2424 codice civile, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numero 1), sono considerati parte del Fabbricato, e se ne deve tener conto nella determinazione della Somma assicurata, anche i locali destinati ad uso residenziale con

l'esclusione delle cose in essi contenute.

Per "Impianti e macchinari e Attrezzature industriali e commerciali" si intende:
- "Impianti e macchinari" riferiti alle immobilizzazioni di cui all'articolo 2424 codice civile, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numero 2): tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'Assicurato;
- "Attrezzature industriali e commerciali" riferite alle immobilizzazioni di cui all'articolo 2424 codice civile, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numero 3): le macchine, gli attrezzi, gli utensili e i relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di Fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A..

  Sono compresi, ad esempio:
- i serbatoi, le cisterne, i silos e le relative tubazioni;
- i droni, vale a dire gli aeromodelli e gli aeromobili a pilotaggio remoto, i relativi sistemi di guida, le parti accessorie, gli apparecchi audio-fono-visivi, di controllo e/o rilevamento montati sugli stessi anche se non fissi necessari all'esercizio dell'Attività dichiarata;
- i supporti dati, ossia qualsiasi strumento fisso o intercambiabile (elettronico, magnetico, ottico), utilizzati per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente e/o da programmi;
- i modelli e gli stampi, i garbi, le messe in carta, i cartoni per telai, i clichés, le pietre litografiche, le lastre o i cilindri, le tavolette stereotipe, i rami per incisioni e simili;
- i preziosi **ad uso industriale o attinenti ai processi di lavorazione.**

Per "Terreno", riferito alle immobilizzazioni di cui all'articolo 2424 codice civile, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numero 1), si intende: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione.

Per "Arredamento, valori, preziosi, cose pregiate e oggetti personali" si intende ad esempio:
- l'arredamento, il mobilio, le scaffalature i mezzi di custodia, gli apparecchi mobili di illuminazione, di riscaldamento, di condizionamento, il materiale d'ufficio;
- le tende esterne frangisole e le insegne installate nell'Ubicazione;
- i distributori automatici di Merci, di cibi e di bevande, accettatori di denaro anche se, pur collocati all'interno, del fabbricato, siano accessibili dall'esterno;
- gli archivi in genere ossia i documenti, le licenze, le licenze d'uso informatiche, i registri, i disegni, gli stampati, i film e i microfilm, le pellicole e i fotocolor;

  nonché, con **i Limiti di indennizzo indicati nella Scheda di Polizza**:
- gli indumenti di lavoro, gli accessori, i beni e gli effetti personali degli Addetti e dei clienti (**esclusi "valori" e "preziosi"**);
- i valori, vale a dire, il denaro, i buoni pasto, i titoli di viaggio di società di trasporto, le tessere di parcheggio, le carte prepagate e ogni altro documento o carta rappresentante un valore;
- i preziosi, vale a dire, i gioielli, gli oggetti anche solo in parte in argento, platino e/o in oro, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate, i coralli e gli altri materiali preziosi lavorati o grezzi;
- le cose pregiate aventi anche valore artistico, vale a dire:
  - i quadri, i dipinti, gli affreschi, i mosaici, le statue, le sculture e simili oggetti d'arte (**esclusi i "preziosi"**);
  - le collezioni e/o le raccolte scientifiche, d'antichità, numismatiche, filateliche e in genere di oggetti non preziosi;
  - le pergamene, gli archivi e i documenti storici, gli oggetti e i servizi di argenteria, gli oggetti di antiquariato, le pellicce, i tappeti, gli arazzi,

  se non facenti parte delle immobilizzazioni ai sensi dell'articolo 2424 codice civile, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 2 e 3.

  Le cose di cui alla presente partita - se si tratta di Merci – non sono comprese in questa partita ma sono assicurate nella partita Merci.

Per "Merci" si intende:
- le materie prime, gli ingredienti di lavorazione, i prodotti semilavorati e finiti;
- le scorte e i materiali di consumo;
- gli imballaggi e i supporti;
- gli stampati e il materiale pubblicitario;
- i lubrificanti, i carburanti e i combustibili;
- gli scarti e i residui di lavorazione;

il tutto riferito all'Attività dichiarata.

Sono assicurati, **se si tratta di Merci proprie dell'Attività dichiarata e se posti nell'Ubicazione**:
- alberi, piante, coltivazioni in genere, in quanto oggetto di attività di vendita in funzione dell'Attività dichiarata;

- aeromobili, veicoli e/o altri mezzi di trasporto iscritti o da iscrivere al P.R.A. o da esso radiati (o altri enti analoghi che disciplinano la circolazione), in quanto oggetto di attività di gestione di autorimesse, noleggio, autotrasporto, riparazione e/o commercio in funzione dell'Attività dichiarata;
- animali vivi, in quanto oggetto di attività di vendita e/o di servizi di cura in funzione dell'Attività dichiarata;
- Infiammabili, Merci speciali, Esplodenti;
- Merci poste all'aperto nell'Ubicazione, se non diversamente stabilito negli articoli 5.2 "Cose non assicurate nella garanzia alluvione, esondazione e inondazione" e 5.3 "Cose non assicurate nella garanzia frana";
- Merci diverse da quelle proprie dell'Attività dichiarata vale a dire quelle non riferite all'Attività stessa, con il Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza. Entro tale limite non opera l'eventuale esclusione prevista nella descrizione dell'Attività dichiarata.

Qualora una determinata cosa non trovasse una precisa assegnazione nelle partite della presente copertura assicurativa la cosa verrà attribuita convenzionalmente a "Arredamento, valori, preziosi, cose pregiate e oggetti personali".

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. si riserva il diritto di effettuare ogni tipo di controllo, che si presenti come necessario e ragionevole, sulle cose assicurate e/o le modalità operative con cui viene svolta l'Attività dichiarata. Il Contraente e/o l'Assicurato hanno l'obbligo di fornire a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. tutte le occorrenti e pertinenti indicazioni e informazioni.

Art. 2.2 – Precisazioni relative alle cose assicurate

Art. 2.2.1 – Terreno
Relativamente alla partita Terreno, sono indennizzati, a Primo rischio assoluto, i costi sostenuti per sgomberare e trasportare alla più vicina e idonea discarica i residui del Sinistro, bonificare e ripristinare le caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.

Art. 2.2.2 – Spese, oneri e onorari rimborsabili
In caso di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni" sono compresi i rimborsi degli oneri necessari alla ricostruzione o al ripristino delle cose assicurate previsti da leggi e/o regolamenti **entrati in vigore prima della data di stipulazione della copertura assicurativa** e precisamente:

a) gli oneri di urbanizzazione e concessione edilizia riconducibili a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica;
b) le spese di costruzione e ricostruzione antisismica;

gli onorari di progettisti e consulenti sono rimborsati a Primo rischio assoluto, con il Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza**.** Questi oneri devono essere considerati nella determinazione delle Somme assicurate.

Art. 2.3 – Modalità di gestione dell'aumento delle Somme assicurate alla partita Merci
Le condizioni che seguono operano se sono espressamente indicate nella Scheda di Polizza.

Art. 2.3.1 – Assicurazione delle Merci in aumento temporaneo
La Somma assicurata alla partita Merci espressa a Valore intero indicata nella Scheda di Polizza, si intende aumentata per i periodi e per i valori indicati nella Scheda stessa.

3 – GLI EVENTI ASSICURATI

In questo capitolo sono descritte le garanzie base della Sezione 1): "Danni ai beni".

Art. 3.1 – **Sezione 1): Danni ai beni - Le garanzie base**
Le garanzie riportate nei seguenti articoli sono sempre operanti.

Art. 3.1.1 – Sisma
Sono coperti i danni materiali, compresi quelli di Incendio, Esplosione e Scoppio, direttamente causati alle cose assicurate da un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, **purché le cose assicurate si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del terremoto/sisma.**
Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo Sinistro.
Questa garanzia opera con lo Scoperto/la Franchigia e il Limite di indennizzo indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 3.1.2 – Alluvione, esondazione e inondazione

Sono coperti i danni materiali, compresi quelli di Incendio, Esplosione e Scoppio, direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita d'acqua anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, di reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali.
Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
Questa garanzia opera con lo Scoperto/la Franchigia e il Limite di indennizzo indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 3.1.3 – Frana

Sono coperti i danni materiali, compresi quelli di Incendio, Esplosione e Scoppio, direttamente causati alle cose assicurate da movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.
Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
Questa garanzia opera con lo Scoperto/la Franchigia e il Limite di indennizzo indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 3.2 - Danni conseguenti a eventi indennizzabili

Sono compresi:
1) i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di fluidi, **se conseguenti ad eventi coperti nella copertura assicurativa che hanno colpito le cose assicurate oppure cose poste entro 50 metri da esse**;
2) i guasti causati per ordine dell'Autorità e da qualunque persona allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso.

4 – LE GARANZIE OPZIONALI

In questo capitolo sono descritte le garanzie aggiuntive della Sezione 1): "Danni ai beni" e le garanzie base e aggiuntive della Sezione 2 "Danni da interruzione di attività".

Art. 4.1 – **Sezione 1): Danni ai beni – Le garanzie aggiuntive**

Le garanzie aggiuntive che seguono possono essere scelte dal Contraente, con il pagamento di un Premio aggiuntivo, e operano se sono espressamente indicate nella Scheda di Polizza.

Art. 4.1.1 – Spese straordinarie per la ripresa dell'attività

In caso di interruzione totale o parziale dell'Attività dichiarata causata da Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. indennizza le spese straordinarie **documentate e necessariamente sostenute** per la ripresa e il proseguimento dell'Attività stessa.
Questa garanzia opera per il tempo strettamente necessario alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate ed è limitata alle maggiori spese sostenute nel numero di mesi successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro indicati nella Scheda di Polizza.
Sono comprese anche le spese non documentate e necessariamente ed effettivamente sostenute **con il Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.**
Questa garanzia opera a Primo rischio assoluto **con la specifica Somma assicurata e l'eventuale Franchigia indicate nella Scheda di Polizza**.

Art. 4.1.2 – Spese, oneri e onorari rimborsabili e cose presso terzi

In caso di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni" sono compresi i rimborsi**:**
1. degli oneri **necessari alla ricostruzione o al ripristino delle cose assicurate previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore dopo la data di stipulazione della copertura assicurativa e precisamente:**
   a) gli oneri di urbanizzazione e concessione edilizia riconducibili a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica;
   b) le spese di costruzione e ricostruzione antisismica;
   c) i maggiori onorari di progettisti e consulenti necessari per adeguare il fabbricato alle norme di costruzione e ricostruzione antisismica.

Questi oneri non devono essere considerati nella determinazione delle Somme assicurate e sono rimborsati a Primo rischio assoluto **con la specifica Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza**;
2. delle spese sostenute, a parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 6.1 – "Limiti di copertura validi per tutte le garanzie", per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina e idonea discarica, smaltire e trattare i residui del Sinistro, nonché le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei

residui del Sinistro**, esclusi quelli "radioattivi"** (disciplinati dal D.lgs. n. 230 del 17 marzo 1995 come modificato dal D.lgs. n.23 del 20 febbraio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni).

Sono comprese, inoltre, se assicurate le partite "Impianti e macchinari e Attrezzature industriali e commerciali" e/o "Merci" e/o "Arredamento, valori, preziosi, cose pregiate e oggetti personali", le spese di rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito temporaneo presso terzi (comprese quelle di montaggio e smontaggio) di cose non fisse assicurate, **nel caso in cui la loro rimozione è indispensabile** per eseguire le riparazioni delle cose assicurate danneggiate.

Questa prestazione non opera per la partita Terreno in quanto già compresa nel Costo di ripristino (vedere **Valore a nuovo).**

Queste spese sono rimborsate a Primo rischio assoluto **con le specifiche Somme assicurate indicate nella Scheda di Polizza.**

3. delle spese e degli onorari del perito scelto e nominato in base all'articolo 9.4 "Procedura per la valutazione del danno" nonché l'eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell'Assicurato a seguito della nomina del terzo perito.

Questi onorari sono rimborsati a Primo rischio assoluto **con il Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.**

Sono comprese, inoltre, se assicurate le partite "Impianti e macchinari e Attrezzature industriali e commerciali" e/o "Merci" e/o "Arredamento, valori, preziosi, cose pregiate e oggetti personali", le cose assicurate in queste partite poste in fabbricati di terzi (diversi dall'Ubicazione) in deposito e/o in lavorazione e/o in esposizione anche presso fiere o mostre. **Queste cose:**

- possono essere poste anche nelle relative pertinenze e/o nelle aree pertinenziali dei fabbricati sopra indicati anche se all'aperto e/o sotto tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro). Le Merci poste all'aperto sono assicurate se non diversamente stabilito negli articoli "Cose non assicurate" delle singole garanzie e in ogni modo le cose all'aperto devono essere ideate e destinate a un uso all'aperto;
- devono trovarsi in ubicazioni poste entro i confini della Repubblica Italiana;
- non devono essere poste in fabbricati e/o nelle relative pertinenze e aree pertinenziali di proprietà, occupati o sotto il controllo dell'Assicurato.

In caso di Sinistro, il valore di queste cose non è utilizzato per la determinazione delle Somme assicurate, ai fini dell'applicazione della Regola proporzionale stabilita all'articolo 9.7 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate".

Questa garanzia opera con il Limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.

Art. 4.1.3 – Perdita canoni di locazione *(Concedibile solo se assicurato il "Fabbricato")*

Se il Fabbricato assicurato è colpito da Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", è compreso il rimborso del canone di locazione non percepibile per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati. Questa garanzia opera **per il tempo necessario al ripristino dei locali ma non oltre il limite di 12 mesi dall'evento** ed opera inoltre**:**

- per i locali occupati dall'Assicurato – in qualità di proprietario – per l'importo del canone presumibile;
- per l'Assicurato, in qualità di affittuario dei locali, per i canoni di locazione che è tenuto a corrispondere al proprietario.

Questa garanzia opera **con la specifica Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza**.

Se al momento del Sinistro la Somma assicurata è inferiore all'ammontare complessivo del canone annuale relativo a tutti i locali affittati, l'Indennizzo è proporzionalmente ridotto, a sensi dell'articolo 9.7 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate".

Art. 4.1.4 – Indennità aggiuntiva

In caso di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", è corrisposta una Indennità aggiuntiva forfettaria, anche in eccedenza alle Somme assicurate per il "Fabbricato", gli "Impianti e macchinari e Attrezzature industriali e commerciali", "Arredamento, valori, preziosi, cose pregiate e oggetti personali" e le "Merci", quantificabile sull'Indennizzo dovuto in base alle condizioni di questo contratto.

Art. 4.2 – **Sezione 2): Danni da interruzione di attività - La garanzia base**

La garanzia che segue può essere scelte dal Contraente, con il pagamento di un Premio aggiuntivo, solo se sono state selezionate le garanzie base della Sezione 1): "Danni ai beni" e opera se è espressamente indicata nella Scheda di Polizza.

Art. 4.2.1 – Indennità da interruzione di attività

In caso di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", è corrisposto un importo giornaliero, a titolo di Indennità forfettaria, a rimborso dei costi fissi insopprimibili e della perdita di utile di esercizio a seguito di interruzione totale o parziale dell'Attività dichiarata. **L'Indennità è corrisposta per il tempo strettamente necessario al ripristino delle normali condizioni di operatività e comunque fino al numero massimo di giorni indicati nella Scheda di Polizza**.

Rientrano nella quota indennitaria giornaliera le spese straordinarie documentate, necessariamente e ragionevolmente sostenute, al fine di ridurre il periodo di inattività. Queste spese sono comprese fino al limite del risparmio ottenibile se il periodo di inattività si protrae per un tempo più lungo se le stesse non fossero sostenute.

Questa garanzia opera anche nel caso in cui il Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni" che ha determinato l'interruzione dell'Attività dichiarata non ha dato luogo ad Indennizzo diretto per applicazione di Franchigie o Scoperti.

Non sono considerati giorni di interruzione quelli durante i quali l'Attività dichiarata sarebbe stata in ogni modo sospesa anche se il Sinistro non si fosse verificato.

Questa garanzia decorre:

- **dal quarto giorno dalla data di accadimento del Sinistro se denunciato entro 3 giorni dall'accadimento stesso,**

oppure

- **dal quarto giorno dalla data in cui UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. ne è venuta a conoscenza in caso di denuncia tardiva.**

La limitazione temporale non si applica alla quota di Indennità relativa alle spese straordinarie.

Per la determinazione dell'Indennità giornaliera, si deve fare riferimento al paragrafo "Determinazione dell'Indennità da interruzione di attività" dell'articolo 9.6 "Determinazione del danno".

5 – CHE COSA NON È ASSICURATO

Art. 5.1 – Cose non assicurate

In relazione a tutte le garanzie prestate la copertura assicurativa non opera:

a) per i danni subiti da:

a1) alberi, piante, cespugli, prati, coltivazioni in genere, tranne quanto indicato alla voce Merci dell'articolo 2.1 "Cose assicurate";

a2) aeromobili, veicoli e/o altri mezzi di trasporto iscritti o da iscrivere al P.R.A. o da esso radiati (o altri enti analoghi che disciplinano la circolazione), tranne quanto indicato alla voce Merci dell'articolo 2.1 "Cose assicurate";

a3) Apparecchiature elettroniche se assicurate con specifica copertura assicurativa;

a4) cose in leasing, tranne quando è espressamente indicata nella Scheda di Polizza l'estensione di cui all'articolo 7.2 "Estensione a macchinari, attrezzature e arredi in leasing (cose in leasing)";

a5) Merci e/o macchinari e/o attrezzature caricati su mezzi di trasporto di terzi se assicurati con specifica copertura assicurativa trasporti;

a6) animali vivi, tranne quanto indicato alla voce Merci dell'articolo 2.1 "Cose assicurate";

a7) beni immobili costruiti o ampliati in mancanza di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio era obbligatorio. Tuttavia la copertura assicurativa opera per i danni subiti da immobili la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio e per immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono;

a8) satelliti, navicelle spaziali e affini tranne quanto indicato alla voce "Impianti e macchinari" e "Attrezzature industriali e commerciali" dell'articolo 2.1 "Cose assicurate";

a9) linee aeree di distribuzione e trasmissione che si trovano al di fuori dell'Ubicazione assicurata tranne quanto indicato alla voce "Impianti e macchinari e Attrezzature industriali e commerciali" dell'articolo 2.1 "Cose assicurate".

Art. 5.2 – Cose non assicurate nella garanzia "Alluvione, esondazione e inondazione"

In relazione alla garanzia di cui all'articolo 3.1.2 "Alluvione, esondazione e inondazione", la copertura assicurativa non opera per i danni subiti:

a) dalle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento oppure a 30 cm per quelle poste in piani interrati o seminterrati, tranne quelle che, per peso e/o dimensione, non possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets. Questa esclusione non si applica se le Merci sono poste sul piano di calpestio a solo scopo espositivo;

b) dalle Merci poste all'aperto, anche se caricate a bordo di automezzi o poste sottotetto a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro).

Art. 5.3 – Cose non assicurate nella garanzia "Frana"

In relazione alla garanzia di cui all'articolo 3.1.3 "Frana", la copertura assicurativa non opera per i danni subiti dalle Merci poste all'aperto, anche se caricate a bordo di automezzi o poste sottotetto a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro).

6 – LIMITI DI COPERTURA

In questo capitolo sono descritti i limiti di copertura riferiti a tutte le garanzie e specifici delle singole garanzie.

Art. 6.1 – Limiti di copertura validi per tutte le garanzie

In relazione a tutte le garanzie prestate la copertura assicurativa non opera:

a) per i danni causati da:
- a1) valanghe, slavine;
- a2) bradisismo, subsidenza;
- a3) penetrazione di acqua marina, onda anomala;
- a4) eruzioni vulcaniche;

b) per i danni che sono:
- b1) conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- b2) conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, Terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose;
- b3) relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Sono escluse, inoltre, le spese per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare i residui del Sinistro.

Art. 6.2 – Limiti di copertura della garanzia "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività"

In relazione alla garanzia di cui all'articolo 4.1.1 "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività" la copertura non opera per le maggiori spese conseguenti al prolungamento e all'estensione dell'inattività causati da:

a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
b) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'Attività dichiarata e imputabili a eventi eccezionali o a causa di forza maggiore per eventi diversi da quelli indennizzabili a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni";
c) miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti distrutti o danneggiati;
d) cessazione definitiva dell'Attività dichiarata dovuta o meno al verificarsi del Sinistro.

Art. 6.3 – Limiti di copertura della garanzia "Indennità aggiuntiva"

In relazione alla garanzia di cui all'articolo 4.1.4 "Indennità aggiuntiva", l'indennità aggiuntiva non è corrisposta sui Sinistri indennizzabili a termini delle garanzie di cui agli articoli:

- 4.1.1 "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività";
- 4.1.3 "Perdita canoni di locazione";
- 4.2.1 "Indennità da interruzione di attività".

Art. 6.4 – Limiti di copertura della garanzia "Indennità da interruzione di attività"

In relazione alla garanzia di cui all'articolo 4.2.1 "Indennità da interruzione di attività", l'Indennità da interruzione di attività non è corrisposta sui Sinistri indennizzabili a termini della garanzia di cui all'articolo 4.1.1 "Spese straordinarie per la ripresa dell'attività".

La copertura non opera, inoltre, per le maggiori spese conseguenti al prolungamento e all'estensione dell'inattività causati da:

a) dolo del Contraente o dell'Assicurato e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
b) dolo dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
c) tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, provvedimenti imposti dall'Autorità;
d) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e/o di reperimento di beni e servizi necessari all'Attività dichiarata imputabili a cause esterne e/o a eventi eccezionali e/o a causa di forza maggiore per eventi diversi da quelli indennizzabili a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", come ad esempio, regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, maremoto, eruzione vulcanica, mareggiate, uragano, bufera, ciclone, tempesta, tromba d'aria, tornado, scioperi che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, stati di guerra;
e) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
f) revisioni, modifiche, miglioramenti o trasformazione degli impianti, nonché rinnovazione dei sistemi di esercizio, effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
g) cessazione definitiva dell'Attività dichiarata dovuta o meno al verificarsi del Sinistro.

L'operatività della copertura cessa al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:

h) fallimento o altre procedure concorsuali;
i) messa in liquidazione o cessazione dell'impresa assicurata;
j) cessione o alienazione, parziale o totale, dell'impresa assicurata.

7 – OPERATIVITÀ DELLA COPERTURA

Art. 7.1 – Forma della copertura assicurativa - Criteri per la determinazione delle Somme assicurate

La copertura assicurativa opera per:

- il "Fabbricato", gli "Impianti e macchinari e Attrezzature industriali e commerciali", le "Merci in aumento temporaneo" a Valore intero, se non diversamente indicato nelle singole garanzie;
- le "Merci", a scelta del Contraente, in una delle seguenti forme indicate nella Scheda di Polizza a:
  – Valore intero, se non diversamente indicato nelle singole garanzie;

oppure

  – Primo rischio assoluto;

- il "Terreno" e "Arredamento, valori, preziosi, cose pregiate e oggetti personali" a Primo rischio assoluto.

Per il "Fabbricato", gli "Impianti e macchinari e Attrezzature industriali e commerciali" opera, inoltre, il Valore a nuovo, se non diversamente indicato nell'articolo 9.6 "Determinazione del danno" mentre per le "Merci" opera il Costo commerciale per le attività commerciali e il Costo industriale per le attività di lavorazione e trasformazione delle Merci.

Se nella Scheda di Polizza è espressamente indicata la condizione "Assicurazione al prezzo di vendita di Merci a magazzino già vendute (Selling price)", le Merci a magazzino già vendute sono assicurate al prezzo di vendita concordato **con il massimo del loro valore di mercato.**

Art. 7.2 – Colpa grave

A parziale deroga dell'articolo 6.1 "Limiti di copertura validi per tutte le garanzie", lettera b1), la copertura assicurativa opera anche per i danni causati da:

- colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata e delle persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- dolo delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Art. 7.3 – Estensione a macchinari, attrezzature e arredi in leasing (cose in leasing) (condizione operante se espressamente indicata nella Scheda di Polizza)

A parziale deroga dell'articolo 5.1 "Cose non assicurate" sono ricomprese tra le cose assicurate le cose in leasing, oggetto di locazione finanziaria.

Resta fermo quanto previsto agli articoli 9.6 "Determinazione del danno" e 5.7 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate".

Art. 7.4 – Assicurazione al prezzo di vendita di Merci a magazzino già vendute (Selling price) (condizione operante se espressamente indicata nella Scheda di Polizza)

In caso di Sinistro indennizzabile che ha colpito le Merci assicurate **(escluse quelle di terzi)** vendute in attesa di consegna e presenti nell'Ubicazione, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. **indennizza le Merci stesse in base al prezzo di vendita concordato, deducendo costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna.**

Se il prezzo di vendita concordato supera il corrispondente valore di mercato si applica quest'ultimo.

Questa condizione opera se:

- le Merci danneggiate non possono essere sostituite con equivalenti Merci illese;
- l'avvenuta vendita è comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa.

Questa condizione non opera se è espressamente indicata la garanzia "Indennità da interruzione di attività" o comunque se opera qualsiasi altra specifica copertura assicurativa danni da interruzione di attività.

8 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA

Art. 8.1 – Validità territoriale

Le cose assicurate devono essere ubicate nella Repubblica Italiana.

9 – OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO

In questo capitolo sono descritti:
- gli obblighi e le attività a carico delle Parti quando si verifica un Sinistro, al fine di consentire l'erogazione dell'Indennizzo o della prestazione assicurativa;
- le modalità e i tempi per la denuncia del Sinistro;
- le modalità di determinazione dei danni;
- i tempi di adempimento o liquidazione dell'Indennizzo.

Art. 9.1 – Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per loro conto devono:

a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 codice civile;
b) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti gli interventi ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'Attività dichiarata;
c) contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800.89.41.36. L'operatore procederà all'identificazione dell'assicurato al quale fornirà il numero di sinistro e le informazioni per l'inoltro all'ufficio competente della documentazione necessaria all'istruzione della pratica.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e c) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 codice civile.

Il Contraente o l'Assicurato devono inoltre:
- conservare e custodire tracce, indizi e residui del Sinistro fino a liquidazione del danno, oppure fino a diversa comunicazione di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. prima della liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o Indennità;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose assicurate colpite dal Sinistro;
- mettere a disposizione di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. i locali, registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali. In caso di danno alle Merci e/o in caso di operatività delle garanzie di cui alla Sezione Danni da interruzione di attività, deve mettere a disposizione di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.. la documentazione contabile di magazzino (anche relativa alla movimentazione dello stesso, nei casi in cui è previsto l'obbligo di tale documentazione, secondo le norme vigenti) e, per le sole aziende manifatturiere, anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci colpite da Sinistro, finite e/o in corso di lavorazione;
- denunciare ai debitori o esperire, qualora ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito (è fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese).

Art. 9.2 – Altre coperture assicurative presso altri assicuratori (***Valido se il Contraente rientra tra i soggetti di cui all'art. 18, comma 1, lettere a) e d-bis) di cui al D.Lgs. 206/2005***)

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve **avvisare** tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 codice civile.

Nel caso di esistenza di altre coperture assicurative per lo stesso rischio, **il Contraente o l'Assicurato può chiedere l'intero Indennizzo a uno solo degli assicuratori**, il quale ha diritto di regresso nei confronti degli altri per l'Indennizzo corrisposto. In caso di richiesta a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., la stessa provvede al pagamento dell'Indennizzo calcolandolo in base alle condizioni della presente copertura assicurativa, **al netto di eventuali Scoperti e/o Franchigie**.

Art. 9.3 – Servizio di pronto intervento

Se non ha richiesto la prestazione di cui all'articolo 9.9 "Acconto per gestire le prime emergenze", il Contraente o l'Assicurato hanno la facoltà di attivare, **in caso di Sinistro in cui sono state coinvolte le cose assicurate**, l'erogazione - da parte di una società specializzata - di servizi di pronto intervento per l'esecuzione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza e risanamento delle cose assicurate danneggiate dal Sinistro.

A fronte di un evento indennizzabile a termini delle garanzie base previste nella Sezione 1): "Danni ai beni", i servizi di messa in sicurezza e risanamento sono attivabili utilizzando il numero verde di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.

800.89.41.36

attivo tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24, tramite il quale si viene messi direttamente in contatto con la società specializzata. Il personale inviato dalla società specializzata provvede a identificare e coordinare, con la collaborazione e in accordo con l'Assicurato, tutte le azioni necessarie a limitare l'entità del danno per consentire una più rapida ripresa dell'attività, quali ad esempio: salvataggio mediante deumidificazione, salvataggio mediante "stop corrosion", salvataggio mediante

decontaminazione chimica, utilizzo di gruppo elettrogeno. La società specializzata provvede, inoltre, sempre con la collaborazione e in accordo con l'Assicurato, alle necessarie ulteriori opere di bonifica e di risanamento delle cose assicurate.
In caso di Sinistro indennizzabile a termini della copertura assicurativa, i costi sostenuti dall'Assicurato sono rimborsati da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. in conformità alle condizioni del contratto.
In caso di Sinistro non indennizzabile a termini della copertura assicurativa, l'Assicurato può comunque, a sue spese, avvalersi della società specializzata. **Restano a carico di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. i soli costi relativi al diritto di chiamata della società specializzata.**
A termini dell'art.1914 codice civile, le spese sostenute dall'Assicurato ai soli fini di salvataggio, sono rimborsate da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A..

Art. 9.4 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui scelta.
In caso di disaccordo, le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando un proprio perito da nominare con apposito atto.
Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone che possono intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.
Se i periti non sono concordi, le Parti devono procedere di comune accordo alla nomina di un terzo perito, da nominare con apposito atto. Se manca l'accordo tra le Parti sulla nomina del terzo perito, la nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene gli onorari e le spese del proprio perito, mentre quelli del terzo perito sono ripartiti a metà.
Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Art. 9.5 – Mandato dei periti

I periti devono:
a) accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze di aggravamento del rischio non comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato hanno adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo 9.1 "Obblighi";
c) verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate e stimare, secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 7.1 "Forma della copertura assicurativa - Criteri per la determinazione delle Somme assicurate", il valore delle cose assicurate illese o colpite da Sinistro;
d) procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'articolo 9.6 "Determinazione del danno".

I risultati delle operazioni peritali ottenuti dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate in doppia copia, una per ciascuna parte.
I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 9.6 – Determinazione del danno

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, l'ammontare del danno e del relativo Indennizzo si determinano all'atto del Sinistro e fermo quanto previsto dal successivo articolo 9.7 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate", della copertura assicurativa, con i criteri di seguito indicati.

<u>Fabbricato (ad eccezione di Fabbricato in corso di costruzione):</u>
1) si stima il Valore a nuovo;
2) si stima il Valore allo stato d'uso deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
3) si determina la differenza, eventualmente esistente, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento d'Indennità.

Si procede con l'indennizzare il Sinistro in base al Valore allo stato d'uso. **Il pagamento del supplemento di Indennità è subordinato all'effettiva ricostruzione ed avverrà ogni 6 mesi e fino a concorrenza del supplemento di Indennità dovuto. Il pagamento del supplemento di Indennità avviene in base allo stato di esecuzione dei lavori documentato dal Contraente**

o dall'Assicurato solo se:

- **l'inizio dei lavori avviene entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo comprovata impossibilità oggettiva non imputabile all'Assicurato come, ad esempio, a seguito di ordinanza dell'Autorità pubblica;**
- **i lavori sono ultimati, a pena di decadenza del diritto all'Indennizzo della quota che residua, entro 24 mesi dalla stessa data, salvo comprovata impossibilità oggettiva non imputabile all'Assicurato come, ad esempio, a seguito di ordinanza dell'Autorità pubblica.**

La ricostruzione del Fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale, se non deriva alcun aggravio per UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A..

Fermo quanto previsto dal successivo articolo 9.7 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate", **se le Somme assicurate nella Scheda di Polizza sono:**

- **superiori o uguali al rispettivo Valore a nuovo, il supplemento di Indennità è dato dall'intero ammontare del supplemento stesso;**
- **inferiori al rispettivo Valore a nuovo ma superiori al Valore allo stato d'uso, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza necessaria per l'integrale assicurazione a Valore a nuovo, il supplemento di Indennità è ridotto proporzionalmente nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;**
- **uguali o inferiori al Valore allo stato d'uso, il supplemento di Indennità é nullo.**

In caso di coesistenza di più coperture assicurative agli effetti della determinazione del supplemento di Indennità si tiene conto della somma complessivamente assicurata dalle coperture assicurative stesse.

Si conviene inoltre che:

- se il "Fabbricato" è costruito in tutto o in parte con materiali di utilizzo non comune, la stima del suo valore viene effettuata in base al costo di costruzione a nuovo con l'utilizzo di equivalenti materiali di uso corrente;
- l'Indennizzo per la riparazione di una cosa danneggiata non può superare il costo di rimpiazzo della singola cosa con altra nuova, uguale o equivalente, se la copertura assicurativa è prestata al Valore a nuovo oppure, negli altri casi, il Valore allo stato d'uso.

<u>Fabbricato, in corso di costruzione</u> (se richiamata in polizza l'Attività dichiarata "Fabbricato in corso di costruzione")

1) si stima il Valore a nuovo in riferimento alle porzioni del manufatto realizzate al momento del Sinistro come da stato di avanzamento dei lavori certificato dal Direttore Lavori;
2) si stima il Valore allo stato d'uso delle porzioni di manufatto realizzate al momento del Sinistro;
3) si determina la differenza, eventualmente esistente, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento d'indennità;
4) si procede con l'indennizzare il Sinistro in base al Valore allo stato d'uso e si procede al pagamento del supplemento d'indennità a ricostruzione effettuata. In caso di ricostruzione frazionata, ogni 6 mesi e fino alla concorrenza del supplemento di indennità dovuto, in base allo stato di esecuzione dei lavori documentato dal Direttore Lavori a condizione che l'inizio dei lavori avvenga entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e che i lavori stessi vengano ultimati, a pena di decadenza del diritto all'Indennizzo della quota residua, entro 24 mesi dalla stessa data, salvo comprovata impossibilità non imputabile all'Assicurato.

La ricostruzione del Fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale, se non deriva alcun aggravio per Unicredit Allianz Assicurazioni S.p.A..

Fermo quanto previsto dal successivo articolo 9.7 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate", **se le Somme assicurate nella Scheda di Polizza sono:**

- **superiori o uguali al rispettivo Valore a nuovo, il supplemento di Indennità è dato dall'intero ammontare del supplemento stesso;**
- **inferiori al rispettivo Valore a nuovo ma superiori al Valore allo stato d'uso, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza necessaria per l'integrale assicurazione a Valore a nuovo, il supplemento di Indennità è ridotto proporzionalmente nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;**
- **uguali o inferiori al Valore allo stato d'uso, il supplemento di Indennità è nullo.**

In caso di coesistenza di più coperture assicurative agli effetti della determinazione del supplemento di Indennità si tiene conto della somma complessivamente assicurata dalle coperture assicurative stesse.

Si conviene inoltre che:

- per il "Fabbricato", in presenza di materiali di utilizzo non comune, la stima del suo valore viene effettuata in base al costo di costruzione a nuovo con l'utilizzo di equivalenti materiali di uso corrente;
- l'Indennizzo per la riparazione di una cosa danneggiata non può superare il costo di rimpiazzo della singola cosa con altra nuova, uguale o equivalente, se la copertura assicurativa è prestata al Valore a nuovo oppure, negli altri casi, il Valore allo stato d'uso.

<u>Impianti e macchinari e Attrezzature industriali e commerciali e Arredamento, valori, preziosi, cose pregiate e oggetti personali</u>

(tranne beni ed effetti personali, valori e preziosi, cose pregiate aventi anche valore artistico):

1) si stima il Valore a nuovo;
2) si stima il Valore allo stato d'uso deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
3) si determina la differenza, eventualmente esistente, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento d'Indennità.

Si procede con l'indennizzare il Sinistro in base al Valore allo stato d'uso. **Il pagamento del supplemento di Indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo ed avverrà, in un'unica soluzione, purché questo sia documentato, ed avvenga entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.**

Fermo quanto previsto dal successivo articolo 9.7 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate", **se le Somme assicurate nella Scheda di Polizza sono:**

- **superiori o uguali al rispettivo Valore a nuovo, il supplemento di Indennità è dato dall'intero ammontare del supplemento stesso;**
- **inferiori al rispettivo Valore a nuovo ma superiori al Valore allo stato d'uso, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza necessaria per l'integrale assicurazione a Valore a nuovo, il supplemento di Indennità è ridotto proporzionalmente nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;**
- **uguali o inferiori al Valore allo stato d'uso, il supplemento di Indennità è nullo.**

In caso di coesistenza di più coperture assicurative agli effetti della determinazione del supplemento di Indennità si tiene conto della somma complessivamente assicurata dalle coperture assicurative stesse.

Si conviene inoltre che per i veicoli iscritti al P.R.A. e per i droni, la copertura è prestata al Valore allo stato d'uso.

Terreno

Si determina l'importo necessario a sostenere i lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.

Il pagamento del suddetto importo è subordinato all'effettiva sistemazione ed avverrà ogni 6 mesi e fino a concorrenza dell'importo dovuto. Il pagamento avviene in base allo stato di esecuzione dei lavori documentato dal Contraente o dall'Assicurato solo se:

- **l'inizio dei lavori avviene entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo comprovata impossibilità oggettiva non imputabile all'Assicurato come, ad esempio, a seguito di ordinanza dell'Autorità pubblica;**
- **i lavori sono ultimati, a pena di decadenza del diritto all'Indennizzo della quota che residua, entro 24 mesi dalla stessa data.**

Merci

Si stima, al momento del Sinistro, il Costo commerciale o il Costo industriale delle cose assicurate colpite da Sinistro e la spesa necessaria per riparare le cose assicurate danneggiate, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui. **Se le valutazioni così formulate superano i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicano questi ultimi.**

Se indicato nella Scheda di Polizza, ai fini della presente copertura assicurativa, le Merci sono assicurate a Primo Rischio Assoluto.

Per quanto riguarda gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei clienti:

- se viene esperita l'azione di rivalsa da altro assicuratore nei confronti dell'Assicurato, **questa copertura assicurativa opera fino alla concorrenza della Somma assicurata, al netto di quanto eventualmente già indennizzato per effetto dell'art. 1910 codice civile, se il danno** è **indennizzabile a termini di questa copertura assicurativa;**
- **l'Indennizzo per la riparazione di una cosa danneggiata non può superare il Valore allo stato d'uso.**

Beni ed effetti personali, cose pregiate aventi anche valore artistico, preziosi

Si stima il Valore allo stato d'uso delle cose colpite dal Sinistro e la spesa necessaria per riparare o sostituire le cose assicurate danneggiate, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.

L'Indennizzo per la riparazione di una cosa danneggiata non può superare il Valore allo stato d'uso.

Quando le cose assicurate hanno un valore storico/artistico, si stima **il valore che le cose avevano al momento del Sinistro sul luogo del Sinistro, di seguito Valore commerciale, avendo a riferimento ogni autorevole attestazione di settore, come ad esempio stime di esperti di comprovata professionalità, pubblicazioni di settore accreditate, quotazioni di rilevanti case d'asta, senza tenere conto del deprezzamento o di ogni altra circostanza concomitante.**

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di questa copertura assicurativa, l'ammontare del danno e del relativo Indennizzo si determinano, per ciascuna cosa, al momento e sul luogo del Sinistro e, fermo quanto disposto dall'articolo 9.7 "Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate", con i criteri di seguito riportati:

a) in caso di distruzione o di perdita totale, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. riconosce una somma pari al Valore commerciale;

b) in caso di danneggiamento, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. riconosce il solo costo di restauro o ripristino, previo accordo e con il consenso di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., **escluso qualsiasi deprezzamento della cosa danneggiata**, intendendosi per tale la differenza tra il Valore commerciale che la cosa danneggiata aveva al momento e nel luogo del Sinistro ed il Valore commerciale della stessa, nel medesimo luogo, dopo e conseguentemente al Sinistro.

Se la cosa assicurata è parte di un insieme o di una Collezione l'indennizzo come sopra determinato tiene conto esclusivamente della singola cosa restando quindi escluso anche il deprezzamento dell'insieme o della Collezione.
L'Indennizzo per il restauro o il ripristino della cosa danneggiata non può in nessun caso superare il Valore commerciale determinato secondo i criteri sopra esposti.
Il valore dichiarato per le cose assicurate non costituisce "stima accettata" secondo quanto stabilito dall'art. 1908 codice civile.

Archivi, modelli, stampi e supporti dati:

- per gli archivi e i modelli e stampi si tiene conto del solo costo del materiale e delle operazioni manuali, informatiche e meccaniche per il rifacimento, riparazione o ricostruzione delle cose assicurate colpite da Sinistro, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui, **escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico. L'Indennizzo del danno ha luogo a rifacimento, riparazione o ricostruzione ultimata ed è limitato alle spese effettivamente sostenute entro il limite di 18 mesi dalla data del Sinistro;**
- per i Supporti dati si tiene conto del costo di riacquisto delle cose assicurate colpite da Sinistro, nonché delle spese necessarie per la ricostituzione dei dati contenuti negli stessi (memorizzati nell'ultima copia di sicurezza, **se non danneggiata dal Sinistro**), deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui. **L'Indennizzo del danno ha luogo a ricostituzione ultimata ed è limitato alle spese effettivamente sostenute entro 18 mesi dalla data del Sinistro. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro il termine indicato, l'Indennizzo é riferito alle sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi d'informazioni**.

L'Indennizzo per la riparazione di una cosa danneggiata non può in alcun caso superare il Valore allo stato d'uso.

Valori

Si determina il valore nominale del denaro e delle carte valori e si sommano le spese relative alla procedura di ammortamento relativa ai titoli di credito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9.13 "Limite massimo di Indennizzo".
Per i danni relativi ai titoli di credito, **l'Assicurato deve dimostrare** di avere esercitato tutti i diritti e le azioni allo stesso spettanti a norma di legge per la realizzazione del credito risultante dal titolo. **UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. indennizza il danno accertato dai periti a seguito dell'esercizio, totalmente o parzialmente infruttuoso, di tali adempimenti, ma il pagamento può avvenire solo dopo la scadenza dei titoli stessi.**
Per gli effetti cambiari, l'Indennizzo è limitato a quegli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Spese, oneri e onorari rimborsabili conseguenti a eventi indennizzabili

Le spese, gli oneri e gli onorari rimborsabili **sono quelli sostenuti e strettamente necessari** in relazione all'evento accaduto, **solo se documentati ed effettivamente sostenuti** entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Per le spese di cui alla lettera b) dell'articolo 4.1.2. "Spese, oneri e onorari rimborsabili e cose presso terzi" valgono i termini indicati alla voce "Fabbricato" di questo articolo.

Determinazione dell' "Indennità da interruzione di attività"

Relativamente alla garanzia "Indennità da interruzione di attività" **la misura massima dell'Indennità giornaliera corrisposta è determinata dal rapporto tra la percentuale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso prima del Sinistro indicata nella Scheda di Polizza e in particolare del fatturato generato dall'Ubicazione assicurata con questa copertura assicurativa e il numero di giorni annui stabilito convenzionalmente in 365 giorni.**
L'importo così determinato non può superare la Somma assicurata (massima Indennità giornaliera) indicata nella Scheda di Polizza che è erogata per il numero di giorni di effettiva interruzione con il massimo della durata indicata nella Scheda di Polizza. Se la Somma assicurata supera l'importo determinato con i criteri sopra riportati, l'Indennità giornaliera che viene corrisposta non può superare tale importo.
In caso di interruzione parziale dell'Attività dichiarata, la misura dell'Indennità è ridotta della metà.

Art. 9.7 – Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra Somme assicurate

Se dalle stime effettuate al momento del Sinistro risulta che il valore delle cose assicurate a Valore intero, **escluse le cose poste sottotetto a fabbricati di terzi in ubicazioni diverse da quelle dichiarate nella Scheda di Polizza**, determinato secondo i criteri di cui all'articolo 7.1 "Forma della copertura assicurativa - Criteri per la determinazione delle Somme assicurate" è superiore alla relativa Somma assicurata, **UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. risponde del danno in proporzione del rapporto fra la Somma assicurata e il valore risultante al momento del Sinistro.**
UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. rinuncia all'applicazione della suddetta proporzionale, se l'eccedenza riscontrata al

momento del Sinistro risulta minore o uguale al 10%. **Se si oltrepassa questa percentuale, si applica la Regola proporzionale sull'eccedenza rispetto alla percentuale stessa.**
Inoltre, solo agli effetti dell'applicazione della Regola proporzionale in caso di assicurazione parziale di cui all'art. 1907 del codice civile, se le Somme assicurate per "Impianti e macchinari e Attrezzature industriali e commerciali" o "Merci", al momento del Sinistro, sono maggiori di quelle accertate, le Somme assicurate in eccedenza vengono assegnate a "Impianti e macchinari" e "Attrezzature industriali e commerciali" o "Merci" per le quali, al contrario, risulta una insufficienza di valore assicurato.
Questa compensazione non è possibile con le "Merci" a Primo rischio assoluto o con le "Merci" in aumento temporaneo, quando la garanzia relativa a quest'ultima è riferita a un periodo diverso rispetto a quello in cui è avvenuto il Sinistro.

Art. 9.8 – Pagamento del danno a Primo rischio assoluto per Sinistri di basso importo

Se la copertura assicurativa opera a Valore intero e **non sono emerse contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro,** la determinazione del danno è fatta a Primo rischio assoluto, fino alla concorrenza del 10% della somma delle Somme assicurate per "Fabbricato", "Impianti e macchinari e Attrezzature industriali e commerciali" e "Merci", con il massimo di Euro 15.000.
Questa condizione non opera:

- nel caso di esistenza, al momento del Sinistro, di coperture assicurative stipulate con altre Compagnie sulle medesime cose assicurate e per i medesimi rischi;
- se l'importo complessivo del danno, determinato secondo quanto previsto all'articolo 9.6 "Determinazione del danno", è superiore al 10% della somma complessivamente assicurata per "Fabbricato", "Impianti e macchinari e Attrezzature industriali e commerciali" e "Merci" o comunque se supera il limite massimo complessivo di Euro 15.000, senza considerare eventuali Franchigie.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.

Art. 9.9 –Acconto per gestire le prime emergenze

In caso di Sinistro, l'Assicurato - **se non ha attivato il servizio di cui all'articolo 9.3 "Servizio di pronto intervento"** - può ottenere un acconto, rispetto all'Indennizzo, per affrontare le prime spese in emergenza.
In questo caso UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. provvede all'accertamento e alla stima del danno e sommariamente verificata l'indennizzabilità del Sinistro, **in previsione di un Indennizzo complessivo pari almeno ad Euro 25.000** e prima della liquidazione dello stesso, provvede a versare un acconto all'Assicurato.
Il pagamento dell'acconto è effettuato nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data in cui è stata accertata sommariamente l'indennizzabilità del Sinistro ed eseguita una prima valutazione sull'ammontare dello stesso.
L'acconto è pari al 20% dell'importo di prima stima, fino ad un massimo di Euro 100.000.
La determinazione dell'acconto viene fatta senza considerare il criterio di valutazione a Valore a nuovo.
L'acconto può essere successivamente integrato con quanto previsto nell'articolo 9.10 "Anticipo dell'indennizzo" e 9.11 "Liquidazione anticipata parziale del danno in caso di dichiarazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale".
Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo. Qualora dovessero essere accertate circostanze che comportino l'inefficacia della garanzia, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. si riserva di far valere le relative eccezioni e di richiedere la restituzione dell'importo erogato a titolo di acconto, maggiorato di eventuali interessi e spese.

Art. 9.10 – Anticipo dell'Indennizzo

Se non sono emerse contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro, in previsione di un Indennizzo complessivo pari almeno ad Euro 25.000, l'Assicurato può ottenere, prima della liquidazione dell'Indennizzo, il pagamento di un anticipo.
Se è aperto un procedimento giudiziario relativo al Sinistro, **é facoltà di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. posticipare il pagamento dell'anticipo dell'Indennizzo fino alla conclusione del procedimento stesso**. Tuttavia, l'Assicurato può ottenere il pagamento dell'anticipo dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria **se presenta una fideiussione bancaria di gradimento a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.,** con la quale l'Assicurato si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, se dal certificato di chiusura dell'istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, emerge una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all'Indennizzo.
Il pagamento di tale anticipo è effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, se sono trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
L'anticipo dell'Indennizzo non può comunque essere superiore al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite e fino ad un massimo di Euro 1.000.000. Questo anticipo viene determinato detraendo dallo stesso l'eventuale acconto già versato in base all'articolo 9.9 "Acconto per gestire le prime emergenze" e 9.11 "Liquidazione anticipata parziale del danno in caso di dichiarazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale".
La determinazione dell'acconto viene fatta senza considerare il criterio di valutazione a Valore a nuovo.
Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.

Art. 9.11 – Liquidazione anticipata parziale del danno in caso di dichiarazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale

Con riguardo ai danni, derivanti da **eventi assicurati**, a beni mobili e immobili strumentali all'esercizio dell'attività di impresa **situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale** ai sensi dell'articolo 2, Legge 40 del 18/03/2025 - Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, il Contraente può chiedere l'immediata liquidazione, nel limite del 30%, dell'ammontare dell'Indennizzo del danno complessivamente indennizzabile a termini contrattuali, come stimato da perizia asseverata da tecnico abilitato.
In tal caso il Contraente deve inviare la richiesta a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. nel termine di 90 giorni dall'evento. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta effettua un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi e le effettive condizioni degli enti danneggiati nonché la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi assicurati. Entro 5 giorni dal sopralluogo **se non sono emerse contestazioni sul danno e sulla sua riconducibilità causale agli eventi assicurati, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale** UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. liquida all'Assicurato un importo pari al 30% del danno indennizzabile a termini contrattuali. Se il sopralluogo non è effettuato nel termine di 15 giorni, come sopra indicato, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. provvede alla liquidazione entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Resta in ogni caso impregiudicato lo svolgimento delle procedure di verifica e liquidazione del danno previste contrattualmente e pertanto, se accerta circostanze che comportano l'inefficacia della garanzia, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. si riserva di far valere le relative eccezioni e di richiedere la restituzione dell'impor- to erogato a titolo di acconto.
Dall'ammontare della liquidazione anticipata parziale del danno qui disciplinata sono dedotti eventuali anticipi e/o acconti di Indennizzo pagati all'Assicurato ai sensi degli articoli 9.9 "Acconto per gestire le prime emergenze" e 9.10 "Anticipo dell'Indennizzo".

Art. 9.12 – Titolarità dei diritti nascenti dalla copertura assicurativa

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A..
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnazione.
L'Indennizzo liquidato a termini di questa copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 9.13 – Limite massimo di Indennizzo

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 codice civile, in nessun altro caso UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. può essere tenuta a pagare, per ciascun Sinistro, Indennizzi maggiori delle relative Somme assicurate.

Art. 9.14 – Termini di Indennizzo

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo dovuto all'Assicurato e provvede a corrispondere lo stesso. Entro lo stesso termine UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. comunica eventuali circostanze ostative a corrispondere l'Indennizzo.
Se è aperto un procedimento giudiziario relativo al Sinistro, **è facoltà di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. posticipare il pagamento dell'Indennizzo fino alla conclusione del procedimento stesso**. Tuttavia, l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria **se presenta una fideiussione bancaria di gradimento a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.; con tale fideiussione l'Assicurato si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, se dal certificato di chiusura dell'istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, emerge una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all'Indennizzo.**
Ogni pagamento è effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari sulle cose assicurate, così come indicato nell'art. 2742 codice civile.

10 – PREMIO

Art. 10.1 – Pagamento del Premio

Il Premio è dovuto per l'intera annualità e viene corrisposto al momento della sottoscrizione e in un'unica soluzione mediante addebito diretto sul rapporto di conto corrente UniCredit, tramite carta UniCredit ricaricabile con IBAN, carta di credito della gamma UniCreditCard Flexia oppure carta prepagata UniCreditCard Business Easy, intestati o cointestati al Contraente e secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali dello stesso. Il Premio è comprensivo delle imposte.

Art. 10.2 – Rimborso del Premio in caso di recesso per Sinistro

Se UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. esercita il diritto di recesso per Sinistro previsto all'articolo 11.4 "Recesso in caso di Sinistro" rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa al Periodo di assicurazione non trascorso e non goduto.

11 – DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO

Art. 11.1 – Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del Premio

La copertura assicurativa ha effetto dal giorno di decorrenza indicato nella Scheda di Polizza **se il Premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dal giorno del pagamento.**

Il Premio é dovuto per l'intera annualità.

Art. 11.2 – Durata e cessazione della copertura assicurativa

La copertura assicurativa ha durata annuale e cessa alla data di scadenza indicata nella Scheda di Polizza, senza necessità di disdetta e senza che si rinnovi automaticamente.

Art. 11.3 – Proposta di rinnovo della copertura assicurativa

Fermo quanto sopra, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. si riserva di inviare al Contraente, con anticipo di almeno 30 giorni dalla data di scadenza indicata nella Scheda di Polizza e così anche alle eventuali scadenze successive, una proposta di rinnovo della copertura assicurativa per un ulteriore periodo annuale con l'indicazione del Premio di rinnovo. Nel caso in cui il Contraente intenda accettare tale proposta dovrà effettuare il pagamento del Premio di rinnovo indicatogli, manifestando così la propria volontà di rinnovare la copertura assicurativa per un ulteriore periodo annuale alle condizioni di premio indicate da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A..

In caso di mancato pagamento del Premio proposto da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. entro il 30° giorno successivo alla scadenza del Periodo di assicurazione in corso, la proposta di rinnovo si intende decaduta.

Art. 11.4 – Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termini stabiliti da queste Condizioni di assicurazione fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, **UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. ha diritto di recedere dalla copertura assicurativa con preavviso di 30 giorni.**

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta al Contraente se rientra fra i soggetti di cui all'art. 18, comma 1, lettere a) e d-bis) di cui al D.Lgs. 206/2005.

L'incasso dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro, o qualsiasi altro atto di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., non può essere interpretato come rinuncia di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. a fare valere il proprio diritto di recesso.

Art. 11.5 – Diritto di ripensamento

Il Contraente, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della Polizza, ha la facoltà di recedere dal contratto di assicurazione. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. provvederà al rimborso del Premio pagato e non goduto – al netto di imposte e contributi – **trattenendo la frazione di Premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto**. Per esercitare tale diritto, il Contraente deve, entro il suddetto termine, recarsi presso la Filiale dell'Intermediario dove è stata sottoscritta l'assicurazione oppure inoltrare direttamente a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. la comunicazione di ripensamento debitamente firmata tramite raccomandata A/R, fornendo le coordinate bancarie necessarie per il rimborso (Titolare del Conto corrente, IBAN e Banca).

Per la determinazione del rimborso della quota di Premio pagato e non goduto, si considera la data della comunicazione all'Intermediario oppure la data dell'invio della raccomandata A/R. Nel caso in cui il Sinistro si verifichi successivamente all'esercizio del diritto di ripensamento, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. non provvederà al pagamento di alcun Indennizzo.

12 – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 12.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. assicura il rischio e ne determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.

Pertanto, il Contraente o l'Assicurato devono fornire a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. informazioni precise e complete riguardo ai dati e alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio: **il mancato rispetto di questo obbligo può**

comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione della copertura assicurativa, come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 codice civile.
In caso di cessazione della copertura assicurativa, **UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. può trattenere:**
- i Premi già incassati;
- il Premio per il Periodo di assicurazione in corso;
- in caso di dolo o colpa grave, il Premio dovuto per il primo anno.

Art. 12.2 – Rinuncia al diritto di surrogazione
UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. rinuncia – **salvo il caso di dolo** – al diritto di surrogazione, previsto dall'Art. 1916 del Codice Civile, nei confronti delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, delle società controllate e/o collegate, dei suoi familiari, soci ed amministratori, **a condizione che l'Assicurato stesso non eserciti tale azione nei confronti dei medesimi.**

Art. 12.3 – Altre coperture assicurative presso altri assicuratori
Il Contraente o l'Assicurato deve **comunicare per iscritto a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.** l'esistenza o la successiva sottoscrizione di altre coperture assicurative per lo stesso rischio disciplinato da queste Condizioni di assicurazione e indicato nella Scheda di Polizza.

Art. 12.4 – Aggravamento del rischio
Il Contraente o l'Assicurato devono dare **comunicazione scritta a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.** di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché** la stessa **cessazione della copertura assicurativa.**
Il Contraente o l'Assicurato devono **subito avvisare per iscritto** UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi *("aggravamento del rischio")*. **Se non rispettano questo obbligo**, previsto dall'art. 1898 del Codice civile, **possono perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo.**

Art. 12.5 – Dichiarazioni rese all'atto dell'acquisto della copertura e comunicazione di circostanze aggravanti sopravvenute. Buona fede
La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto dell'acquisto delle coperture comprese in questa Polizza, non fanno decadere il diritto all'Indennizzo e non portano alla riduzione dello stesso se tali omissioni o inesattezze sono avvenute in buona fede.
UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. ha comunque il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 12.6 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 12.7 – Oneri fiscali
Tutti gli oneri fiscali relativi alla Polizza, al Premio, agli Indennizzi, sono a carico del Contraente.

Art. 12.8 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito, dell'Area Economica Europea.

Art. 12.9 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, vale la legge italiana.